

**Senato della Repubblica**

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 1183**

**EMENDAMENTI  
RELATORE**

**30 novembre 2006**

A.S 1183

Art. 3

*Dopo il comma 35, inserire il seguente:*

"35-bis. All'articolo 37 del decreto-legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37 è sostituito dai seguenti:

"37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° marzo 2007.

37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1° marzo 2007, debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.

37-ter. Entro il 30 giugno 2008 tutti i contribuenti dovranno provvedere alla trasmissione telematica dei dati prevista dai commi 33 e seguenti, esclusivamente utilizzando detti apparecchi misuratori."

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

~~1183/1183~~ 3.1

~~1183/1183~~

IL RELATORE

*[Handwritten signature]*

15. 0.1

A.S. 1183

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15 bis

(Disposizioni in materia di locazioni immobiliari)

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 346 è abrogato.
2. All'art. 12, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978 n. 191, le parole "per un tempo superiore a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "per un tempo superiore a 15 giorni".
3. L'art. 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal presente:
  1. I contratti di locazione non soggetti ad imposta sul valore aggiunto, inclusi quelli di cui agli articoli 1 comma 2 lett. c) e 5, di durata superiore a 15 giorni, che hanno ad oggetto immobili destinati ad uso abitativo, devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata. I medesimi contratti sono validi, anche se stipulati con scrittura privata non autenticata, qualora entrambi i contraenti sottoscrivano la dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con legge 18 maggio 1978 n. 191
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti di comodato di immobili destinati ad uso abitativo nonché ai contratti che hanno ad oggetto il godimento di porzioni di immobili adibiti ad abitazione o posti letto.
  3. I contratti di cui al comma precedente recano, a pena di nullità del contratto, indicazione espressa dell'ammontare del canone. E' nulla ogni pattuizione con la quale si convenga il pagamento di un canone superiore a quello indicato nel contratto o nella comunicazione di cui al comma 1 ed è sempre ammessa la ripetizione delle somme pagate in eccesso.
  4. L'azione di cui al comma 2 è irrinunciabile ed è soggetta a decadenza nel termine di sei mesi dall'effettivo rilascio dell'immobile. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente comma.
  5. Nei casi di nullità per inosservanza delle forme di cui al comma 1 o per mancanza dell'indicazione del canone ai sensi del primo periodo del comma 2, al locatore spetta un'indennità, pari alla media matematica tra il canone legale di cui agli articoli da 12 a 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella versione in vigore alla data del 29 dicembre 1998 e la rendita catastale. Nei casi stessi, il conduttore ha diritto di protrarre la detenzione dell'immobile per la durata di anni sei, prorogabili di altri sei, salvo che ricorra per il locatore, alla prima scadenza, alcuno dei casi di cui all'art. 2, ovvero egli intenda procedere alla vendita ai sensi dell'art. 3. Nei casi di cui agli articoli 1 comma 2 lett. c) e 5, la detenzione può essere protratta per un anno, prorogabile di un altro anno salvo che ricorra, alla prima scadenza, alcuno dei casi di cui all'art. 2, ovvero il locatore intenda procedere alla vendita ai sensi dell'art. 3 ed è dovuta al locatore soltanto l'indennità di cui al periodo precedente.
  6. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano, dal 1° gennaio 2007, ai contratti in corso. Le parti, entro il 1° gennaio 2008, procedono alla regolarizzazione del contratto. E' fatta salva la facoltà di stipulare un nuovo contratto.
  7. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
  8. E' istituito, presso l'Agenzia delle Entrate, con modalità definite con decreto del Direttore dell'Agenzia, un sito internet nel quale sono raccolti tutti i dati relativi alle locazioni abitative, non soggette ad Iva, stipulate, regolarizzate o rinnovate in seguito all'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'anno 2008, l'Agenzia comunica al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare della base imponibile derivante dai contratti di cui ai commi precedenti. Dell'eventuale recupero di base imponibile e di imposte versate si tiene conto ai fini del comma 9.
  9. Sulla base del recupero di base imponibile accertato ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si può stabilire che al reddito di fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione, determinato sulla base del canone annuo ai sensi dell'articolo 37, comma 4-

bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applichi, fermo restando l'obbligo di dichiarazione, una imposta, sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in misura pari al 20 per cento. In tal caso sono stabilite specifiche detrazioni in favore dei conduttori, qualora l'alloggio sia stato concesso in locazione a coppie i cui componenti siano d'età inferiore a 35 anni ovvero sia stato concesso a favore di soggetti in condizioni disagiate. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

4. All'articolo 2 bis della Tariffa, Parte Seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole " di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno" sono sostituite dalle seguenti: " di durata non superiore a quindici giorni nell'anno"

*il relatore*

15.0.1

*fm*

~~15.0.1~~

A.S. 1183

Art. 18

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

“15-bis. Per l'attività della “Fondazione 20 marzo 2006”, costituita ai sensi della legge Regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21 e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paraolimpici è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

Il Relatore



18.1

18.1

A.S. 1183  
EMENDAMENTO

Dopo il comma 29 dell'art. 18 inserire il seguente:

29-bis: All'articolo 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di completare l'investimento, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea".

~~IL RELATORE~~

il relatore

*[Handwritten signature]*

18.2

~~IL RELATORE~~

A.S. 1183

Emendamento

ART. 18

All'art. 18, comma 29, aggiungere i seguenti:

"29-bis. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere e) ed f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel corso degli anni 2005 e ~~2006~~, possono realizzare gli investimenti agevolati nell'anno in cui è stato comunicato l'accoglimento dell'istanza di concessione dell'agevolazione e nei due immediatamente successivi.

29-ter. I contributi di cui al comma 1 che intendono modificare la ripartizione temporale degli investimenti e degli utilizzi del relativo contributo, fermo restando l'ammontare massimo dell'investimento indicato nell'istanza accolta ed i limiti di utilizzo minimi e massimi previsti dall'art. 62 della legge 289 del 27 dicembre 2002, devono presentare istanza rettificativa, indicando la nuova ripartizione temporale ed il relativo utilizzo del contributo concesso.

29-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione della istanza di cui al comma 2, da effettuare esclusivamente in via telematica secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435."

18.3

il relatore

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Art. 18

Dopo il comma 36, inserire i seguenti:

«36-bis. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 37, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, le parole "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006" sono soppresse.

36-ter. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'art. 35, commi 8, lettera a), e 10 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui all'art. 35, commi 10 e 10-bis, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'art. 35, comma 10 quinquies del citato decreto legge, ne dà comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione è compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

36-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.";

36-quinquies. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 23, è inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti."».

36-sexies. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

il relatore

Jm

18.5

*[Handwritten signature]*

## Art. 18

Dopo il comma 37, inserire i seguenti:

«37-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 27 milioni di euro, destinato all'erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisto di un *personal computer* nuovo di fabbrica. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente.

37-ter. Il comma 116 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«116. I versamenti tributari e dei contributi e premi di previdenza e assistenza sociale non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate mensili di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.»».

18.6



il relatore



Art. 18

Dopo il comma 53, inserire i seguenti:

«53-bis. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

53-ter. Al terzo periodo del comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 27 novembre 2006, n. , inserire, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "sentite le commissioni parlamentari competenti,"».

il relatore

Jug

18.7

~~MINISTRO~~



18.8

## Art. 18

Dopo il comma 61 è inserito il seguente:

61-bis. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

“34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni culturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”;

b) il comma 36 è sostituito dal seguente:

“36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio

decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. ”.

il relatore



## Relazione

La norma di cui si propone la modifica prevede che l'Agenzia del territorio provveda ad aggiornare la banca dati del catasto terreni (coltura e classe) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate ad AGEA nell'anno 2006 per l'erogazione dei contributi comunitari e conseguentemente notificati a tutti gli intestatari catastali i nuovi redditi dominicali ed agrari relativi a particelle rurali variate nelle colture. Affinché tale adempimento possa produrre gli effetti fiscali previsti dalla norma, è necessario che tutto l'iter delineato (compreso il perfezionamento della notifica) si concluda entro marzo/aprile del 2007, per consentire ai contribuenti di inserire i nuovi redditi nella denuncia dei redditi per l'anno 2006.

Considerato che le dichiarazioni presentate ad AGEA nell'anno 2006 riguardano circa 12.000.000 di particelle di terreno, si può ragionevolmente supporre che di queste almeno il 50% possano dar origine alle variazioni colturali con la conseguente determinazione dei nuovi redditi dominicali ed agrari.

Dalla previsione, contenuta nel decreto legge, di notificare a tutti gli intestatari catastali i nuovi redditi, deriva un impegno ed un costo sicuramente eccessivo rispetto all'entità dei maggiori redditi accertati; di qui la necessità di una deroga – anche in ragione della diversa ratio della norma – rispetto alla disciplina vigente in materia di notifica delle rendite catastali modificate (art. 74 legge 342/2000). In effetti la fattispecie in esame si riferisce a soggetti che hanno operato una variazione colturale senza presentare agli uffici dell'Agenzia del territorio il relativo atto di aggiornamento catastale ma che hanno richiesto, tramite AGEA, l'erogazione dei contributi comunitari. In tal caso si può sostenere che, nonostante il comportamento omissivo del contribuente, la misura della variazione del reddito venutasi a determinare sia, se non conosciuta, certamente conoscibile dallo stesso.

In altri termini, la proposta in esame nasce dalla considerazione che i redditi determinati dall'Agenzia dipendono in maniera diretta dalle dichiarazioni effettuate dagli interessati ad AGEA per accedere ai contributi comunitari e conseguentemente gli elementi che sono alla base di detta determinazione (coltivazioni) sono già noti al dichiarante.

Appare, quindi, ragionevole procedere all'inserimento negli atti catastali dei nuovi redditi senza che si renda necessaria la notifica agli intestatari della modifica dei nuovi redditi, fornendo la massima pubblicizzazione di tali operazioni catastali e garantendo agli interessati la relativa tutela giudiziale. A tale proposito la norma proposta prevede, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione di completamento delle operazioni di aggiornamento, ampie forme di pubblicizzazione presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del territorio.

E' opportuno evidenziare che la consultazione degli atti catastali è gratuita, a seguito della rideterminazione della tabella dei tributi speciali catastali contenuta nel D.L. 262/2006, in corso di conversione, e conseguentemente l'accesso da parte degli interessati alla banca dati per acquisire i nuovi redditi risulta oltremodo semplificato.

Sulla base di tali considerazioni si è predisposta la modifica della norma in argomento che consente sia di assicurare comunque la massima informazione e conoscibilità agli interessati dei risultati delle operazioni di variazione introdotti negli atti catastali, sia di garantire al cittadino la possibilità di proporre ricorso avverso la variazione dei redditi catastali nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuto completamento delle relative operazioni di aggiornamento.

La modifica normativa, consentendo di risolvere le citate problematiche di natura operativa in un contesto di certezza dei rapporti con il contribuente, favorisce il completamento delle operazioni nei tempi previsti.

L'emendamento che propone di sostituire il comma 36 prevede che l'Agenzia del territorio, dopo aver individuato i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto, notifici la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ai titolari dei diritti reali.

Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.

Considerata la necessità di provvedere a questa seconda notifica in caso di non ottemperanza, potrebbe rivelarsi opportuno, anche al fine di evitare un impegno ed un costo sicuramente eccessivo rispetto all'entità della materia imponibile da accertare, sostituire la prima notifica, con una diversa ed ampia forma di conoscibilità degli esiti delle connesse operazioni catastali.

In effetti la norma in esame si riferisce a fattispecie connesse a comportamenti omissivi dei contribuenti, comunque dagli stessi, ove non direttamente conosciuti, certamente conoscibili. Infatti, i requisiti per poter considerare i fabbricati rurali sono di natura oggettiva (relativi alle caratteristiche degli immobili, al loro uso e consistenza, alla superficie del terreno asservito al fabbricato rurale etc.) e soggettiva (iscrizione al registro delle imprese come imprenditore agricolo, reddito prevalente del soggetto utilizzatore correlato all'attività in agricoltura, utilizzo dei fabbricati rurali ad uso abitativo nel rispetto della norma etc.).

Appare, quindi, ragionevole rendere noto l'elenco degli immobili individuati per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto, attraverso la pubblicazione di apposito comunicato in Gazzetta Ufficiale, nonché procedere alla massima pubblicizzazione di tali operazioni, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia. Questo senza in alcun modo ledere per gli interessati la relativa tutela giudiziale, che resta connessa alla impugnabilità dell'eventuale successivo atto di accertamento, che resta da notificare.

Le modifiche normative comportano esclusivamente risparmi di spesa non quantificabili e quindi non si redige relazione tecnica.

All'articolo 18, dopo il comma 65, inserire il seguente:

“65 bis. Al fine di incentivare l'erogazione di servizi in via telematica da parte delle amministrazioni pubbliche e di conseguire risparmi di spesa attraverso un più razionale impiego delle risorse umane, l'importo della tariffa dell'imposta di bollo per le domande o denunce presentate per via telematica ovvero su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese da parte di imprese individuali è fissato per ciascuna domanda o denuncia in euro 15.”

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

Il Relatore



18.9



Art. 18

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 88 con il seguente:

«88. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - *Obiettivi indicativi nazionali.*

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
- c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5.”»;

b) Nel comma 90, dopo le parole “carburanti ottenuti da produzioni vegetali”, sono aggiunte le seguenti: “provenienti prevalentemente dal fondo” e, dopo le parole “di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli”, sono aggiunte le seguenti: “provenienti prevalentemente dal fondo”;

c) Sostituire il comma 92 con il seguente:

«92. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1. il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61.”;

2. i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati.

b) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente *“Art. 22-bis – disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa -*

1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.”;

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256 del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del contingente è assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L'eventuale mancata realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al

contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa all'etere etilbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è rideterminata, in euro 298,92 per 1.000 litri.

d) dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:

- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
- b) etere etilertbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
- c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
  - 1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
  - 2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.”;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5.

7. In caso di aumento dell'aliquota di accisa sulle benzine di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo dell'8 maggio 2003 relativa alla promozione dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.”;

- e) sostituire il comma 93 con il seguente: «93. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 92-bis sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.»;
- f) al comma 94 le parole: “di cui all'articolo 21, comma 6.1” e le parole: “di cui al comma 6.2”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “di cui all'articolo 22-bis, comma 1” e “di cui all'articolo 22-bis, comma 2”;
- g) al comma 95 le parole: “di cui al comma 6.2 dell'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 2 dell'articolo 22-bis”;

- h) al comma 96, le parole: dall'articolo 21, comma 6.1", sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 22-bis, comma 1";
- i) al comma 97, le parole le parole: "all'articolo 21, comma 6.1", e le parole: "all'articolo 21, comma 6-ter", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "all'articolo 22-bis, comma 1" e "all'articolo 22-bis, comma 5"; al medesimo comma le parole ", come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono soppresse.
- l) nel comma 99, prima delle parole "Ai fini di quanto disposto dai commi da 88 a 98" sono inserite le seguenti "Senza comportare restrizioni alla concorrenza".

il relatore  
jm

18.10

Emendamento all'art. 18

All'art. 18, comma 182, lettera a) primo periodo, dopo le parole "organismi pubblici" sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione"

IL RECA TO RE

18. 11

All'articolo 18, comma 185 *alla lettera e)*, *sostituire le parole da:* dei sanitari pubblici *fino a:* modalità di versamento, *con le seguenti:* obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

IL RELATORE  
*[firma]*

18.12

All'art. 18, comma 214 aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
"Per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, le procedure di stabilizzazione del personale operaio forestale di cui all'art. 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si attuano, nell'ambito delle disponibilità del fondo previsto dal comma 251 del medesimo art. 1, anche in deroga al contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato fissato dall'art. 1, della legge 5 aprile 1985, n. 124, ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 252, della stessa legge, n. 266/2005".

il relatore

guy

18.13

All'art. 18, comma 216, *secondo periodo, sopprimere le parole*: “dei segretari comunali e provinciali nonché”.

Conseguentemente all'art. 18, dopo il comma 216, inserire il seguente:

216-bis: L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso - fermo restando, per il resto, quanto previsto dalle norme vigenti - ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l'apprendimento.

*il relatore*

*18.14*

*jm*

All'articolo 18, dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998, e inserito nella specifica sezione I/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali

il relatore

18.15

fm

All'articolo 18, dopo il comma 247, inserire il seguente:

“247-bis. All'articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: “4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.”.

18.16

il relatore


fm

All'articolo 18, dopo il comma 283, inserire il *seguito*

283 - bis: Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

18.17

il relatore




A.S. 1183

Art. 18

Al comma 332, aggiungere infine: "né le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di Uffici Giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco".

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.*

18.18

Il Relatore  


A.S. 1183

Art. 18

Dopo il comma 359, inserire il seguente:

"359-bis. All'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l'ultimo periodo è abrogato."

18.19

IL RELATORE

*M. B. B.*

All'articolo 18, sopprimere i commi 371 e 372

18.20

il relatore  
Jm

All'articolo 18, il comma 402 è soppresso.

Conseguentemente:

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

**2007 - 22.000**  
**2008 - 22.000**  
**2009 - 22.000**

*il relativo*

*fig.*

**18.21**

*All'articolo 18, dopo il comma 413 inserire il seguente comma:*

413 - bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alle persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo.

*il relatore*

*M*

*18.22*

**AS 1183**

**Art. 18**

*Al comma 414, lettera b), sesto periodo, dopo le parole “si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi” inserire le seguenti: “La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.”*

18.23

IL RELATORE



AS 1183

Art 18

ACQUISI

EMERGENZA

Dopo il comma 4~~21~~, inserire il seguente:

421-bis.

Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000 n. 376 è autorizzata per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti modifiche:

2007: - 2.000

2008: - 2.000

2009: - 2.000

18.24

IL RELATORE

*[Handwritten signature]*

AS 1183

Art. 18

*Dopo il comma 443, inserire il seguente:*

“443- bis. All’art. 34-*quinquies* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Sino al termine individuato secondo i criteri di cui al precedente periodo, non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.

18.25

IL RELATORE



AS 1183

Art. 18

*Al comma 450, aggiungere in fine il seguente periodo:*

"Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento CE n.1260/1999 nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese".

18.26

IL RELATORE



All'articolo 18, dopo il comma 480, inserire il seguente:

“480 bis. All'articolo 2545-octies del codice civile, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

“Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica solamente nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o emetta strumenti finanziari.”.”

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

18.27

Il Relatore



## Art. 18

*Dopo il comma 481 inserire i seguenti commi:*

481-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati « confidi », anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario o in banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione.

481-ter. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell'emanazione della III° direttiva in materia di antiriciclaggio, i Confidi non sono assoggettati agli obblighi di cui all'art. 2 del decreto legge 143/1991, convertito con modificazioni dalla legge 197/1991.

481-quater. I versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei confidi, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2009.

481-quinquies. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2009.

481-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**A.S. 1183**

All'articolo 18, comma 489, sostituire le parole "può essere riconosciuta un'agevolazione" con le seguenti: "può essere riconosciuto un contributo" e, dopo le parole "bilancio dello Stato," inserire le seguenti: "ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale,".

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

18.29

Il Relatore



**A.S. 1183**

All'articolo 18, dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:

“515 bis. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008.

515 ter. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 515 bis avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al Decreto del ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.”

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

18.30

Il Relatore  


All'articolo 18, dopo il comma 638, inserire il seguente:

638 - bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

*Conseguentemente:*

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 900;  
2008: - 900;  
2009: - 900.

il relatore  
Jm

18.31

AS 1183

All'articolo 18, dopo il comma 654, inserire il seguente:

654 bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009”

*Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2007: - 50;  
2008: - 50;  
2009: - 50

18.32

il relatore

fm

All'articolo 18, dopo il comma 665, inserire i seguenti:

665bis. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.

665ter. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda.

*Conseguentemente*

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

**2010 - 10.000**

18.33

il relatore  
jm

Art. 18

Comma 754

Dopo il comma 754 aggiungere i seguenti:

754-bis

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della citata legge 285/97, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

~~Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n.285 in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.~~

IL RELATORE

18.34

Art. 18

Comma 754

Dopo il comma 754 aggiungere i seguenti:

754-bis <sup>1</sup> Al fine di aumentare l'offerta di alloggi in affitto da destinare, con priorità, a persone aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, i Comuni e gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o trasformati promuovono la costituzione di Agenzie per l'affitto, anche con la partecipazione di soggetti privati. Le Agenzie per l'affitto garantiscono al proprietario degli immobili gestiti il rispetto degli oneri contrattuali e la restituzione dell'alloggio nelle condizioni iniziali. Ai proprietari che conferiscano alloggi a tali agenzie dietro corresponsione di un canone non superiore al canone concordato con l'Agenzia si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431.

754-ter <sup>2</sup> Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato prioritariamente ai locatari delle Agenzie per l'affitto di cui al comma 1, e viene erogato direttamente alle Agenzie, che rendicontano annualmente al Comune in merito al suo utilizzo.

IL RELATORE

18.35

Art. 18

Comma 766

Dopo il comma 766 aggiungere il seguente:

766-bis . Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta »banda della uno bianca«. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite»;

b) all'articolo 15 comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1961 sul territorio nazionale e sul territorio dei paesi attualmente membri dell'Unione Europea».

Conseguentemente <sup>alla</sup> ~~tabella A~~ tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2007: - 12.000

2008: - 12.000

2009: - 12.000

IL RELATORE

18.36

All'articolo 18, dopo il comma 767, inserire i seguenti:

767- bis. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiana montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani.

767- ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della Montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'EIM.

767- quater. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

767- quinquies. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo.

767 sexies. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

18.37

il relatore

fm

All'articolo 18, dopo il comma 767, aggiungere i seguenti:

*767-bis.* Per il potenziamento delle attività e servizi di prevenzione e di sicurezza dei territori montani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

*767-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al comma *1-bis*.

*Conseguentemente, nella Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2007: -5.000;

2008: -5.000;

2009: -5.000.

il relatore

fmj

18.38

All'articolo 18, dopo il comma 775, inserire i seguenti:

775 -bis Viene istituito un Fondo per incentivare le attività musicali dei giovani con un finanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

775- ter La scelta delle attività da finanziare e la ripartizione dei finanziamenti è determinata con un decreto del ministro per le politiche giovanili, sentito il ministro della pubblica istruzione.

*Conseguentemente alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 1.000;

2008: - 1.000;

2009: - 1.000.

il relativo  
dy

18.39

All'articolo 18, dopo il comma 779, inserire i seguenti:

"779-bis. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni..

779-ter. E' abrogato l'art. 7 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

779-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato Direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal Direttore generale coadiuvato dai due Vice Direttori generali.

18.40

il relatore  
Jm

ART. 18

DOPO IL COMMA 793 AGGIUNGERE IL SEGUENTE

793b. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 2.500

2008: - 2.500

2009: - 2.500

IL RELATORE

18.41

A.S. 1183

All'articolo 18, dopo il comma 797, inserire il seguente:

“797-bis. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione Europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.”

*Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):*

2007	- 5.000
2008	-5.000
2009	-5.000

il relatore

fy

18.42

18

A.S. 1183

All'articolo 18, dopo il comma 797, inserire il seguente comma:

“797-bis. E' autorizzata la spesa di 2.800.000 per ciascun anno del triennio 2007-2009 per le spese di funzionamento della scuola per l'Europa di Parma.”

*Conseguentemente:*

Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007 - 2.800

2008 - 2.800

2009 - 2.800

il relatore  
jm

18.43

All'articolo 18, dopo il comma 798, inserire il seguente:

798-bis. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di **950.000** euro per **ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009**. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

*Conseguentemente, nella tabella E, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:*

	2007	2008	2009
	(in migliaia di euro)		
Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni argenti in materia fiscale e di finanza pubblica			
- art. 10, comma 5			
( 4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075)	- 950	-950	-950

18.44

il relatore  
jm

All'articolo 18, dopo il comma 801, sono inseriti i seguenti:

“801-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”. A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dello stesso Ente e suoi successori.”

“801-ter. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei presidi ospedalieri Umberto I° di Torino e Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso ed in un blocco comprendente più unità, ai valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della Regione non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente.”

“801-quater. Gli effetti del decreto-legge 23 novembre 2006, n. 283, prodottisi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi.”

il relatore

dy

18.45

AS 1183

*Nella Tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo - cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:*

2007: + 1.000;  
- 2008: + 1.000;  
2009: + 1.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2007: - 1.000;  
2008: - 1.000;  
2009: - 1.000

il relatore  
- Jm

18. Tab. A. 1